

## DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

### SEZIONE I: NORME GENERALI

#### Articolo 1 – Oggetto

Il presente documento contiene le principali informazioni sull'istituto della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (R.I.T.A.) e disciplina le modalità di liquidazione della stessa da parte del Fondo.

#### Articolo 2 – Caratteristiche generali della R.I.T.A.

La legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, art. 1, co. da 188 a 193, ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità della pensione, la possibilità di usufruire della R.I.T.A. disciplinandone i requisiti.

R.I.T.A. è un istituto innovativo che troverà applicazione in via sperimentale per il periodo compreso dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e va ad aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili ai sensi della normativa vigente.

R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato, richiesta dagli aderenti che siano in possesso dei requisiti per accedere all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), disciplinato dall'art. 1, co. 166 e seguenti, della legge 232/2016.

L'erogazione della R.I.T.A., soggetta a tassazione agevolata, avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte di Arca Vita e fino a maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

L'art. 1, co. 188, con espresso richiamo ai co. 167 e 168, indica i requisiti richiesti per ottenere R.I.T.A., ossia:

- a) iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, a forme sostitutive od esclusive della medesima, alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 2, della legge 335/1995;
- b) età anagrafica minima 63 anni;
- c) maturazione del diritto ad una pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
- d) anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di venti anni;
- e) diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell'APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale;
- f) non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- g) cessazione del rapporto di lavoro.

### **Articolo 3 – Condizioni per ottenere R.I.T.A.**

Per la richiesta della R.I.T.A., è possibile compilare l'apposito modulo allegando la seguente documentazione:

- certificazione INPS (di cui al co. 168, L. 232/2016) utile alla richiesta dell'APE volontaria;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
- attestazione della cessazione del rapporto di lavoro;

A tal fine dovrà essere prodotta, per i lavoratori dipendenti, apposita dichiarazione del datore di lavoro attestante la cessazione del rapporto di lavoro; mentre per i lavoratori autonomi, la cessazione dell'attività lavorativa potrà essere attestata dalla chiusura della partita IVA ovvero da una dichiarazione, rilasciata sotto responsabilità, di cessazione di attività, indirizzata all'INPS e al Fondo.

Per la concessione della R.I.T.A. non è necessario il percepimento del prestito finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ma unicamente la certificazione rilasciata dall'INPS utile ad ottenere l'APE volontaria. Quindi la R.I.T.A. può essere richiesta congiuntamente all'APE volontaria o in via esclusiva.

## **SEZIONE II: MODALITA' E COSTI DI EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.**

### **Articolo 4 – Ammontare della R.I.T.A.**

L'importo richiesto a titolo di R.I.T.A. è liberamente determinato dall'aderente, in termini percentuali del montante accumulato sul PIP Assicurativo.

### **Articolo 5 – Frazionamento della R.I.T.A.**

Gli aderenti al PIP Assicurativo in possesso dei requisiti potranno scegliere tra i seguenti frazionamenti:

- annuale
- semestrale
- trimestrale

### **Articolo 6 – Erogazione della R.I.T.A.**

La porzione di montante oggetto di erogazione della R.I.T.A. deve continuare ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Ad ogni rata verrà disinvestito un numero di quote pari al numero totale delle quote corrispondenti all'ammontare della R.I.T.A. diviso per il numero totale delle rate spettanti.

Il controvalore lordo della rata sarà pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota del mese del disinvestimento.

In quest'ottica è pertanto consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

Salvo diversa indicazione espressa dall'aderente nell'apposito modulo, a decorrere dall'accettazione della richiesta, l'ammontare della R.I.T.A. verrà investito, se non lo è già, nel comparto "CONTROL" che è il comparto più prudente del PIP Assicurativo.

Una volta accolta la richiesta da parte di Arca Vita, sarà determinata:

- la prima scadenza utile per l'erogazione della prima rata;
- il numero complessivo delle rate da erogare fino alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia, in base alla periodicità prescelta dall'aderente.

In caso di richiesta parziale di R.I.T.A., rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie ed è possibile la normale operatività.

#### **Articolo 7 – Costi**

I costi per l'attivazione della R.I.T.A. corrispondono a € 50,00 addebitati al momento del perfezionamento della richiesta.

#### **Articolo 8 – In caso di premorienza**

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della R.I.T.A., sia l'ammontare della R.I.T.A. non ancora erogato che l'eventuale montante residuo non destinato alla R.I.T.A., seguiranno le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, co. 3, D. Lgs. 252/2005.

#### **Articolo 9 – Comunicazioni**

L'informativa in merito alle rate della RITA erogate, sarà fornita annualmente mediante la comunicazione periodica.

### **SEZIONE III: REGIME FISCALE**

Il regime fiscale applicabile alla R.I.T.A., ai sensi dell'art. 1, co. 189, è quello previsto per le prestazioni pensionistiche complementari maturate a partire dal 1° gennaio 2007; pertanto, la parte imponibile della rendita – determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare – è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno superiore al quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad arrivare a un minimo del 9%.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Ai fini della determinazione della base imponibile, le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (art. 1, co.190).